DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 29/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 aprile 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevede la possibilità di istituire ulteriori autorità portuali nei porti di categoria II, classi prima e seconda;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 26 maggio 2001, che istituisce l'Autorità portuale del porto di Augusta;

visto l'articolo 6, comma 4, della legge 84/1994, come sostituito con l'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2007 e 2008, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Angelo De Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Augusta per gli esercizi 2007 e 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2007 e 2008 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Augusta, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Angelo De Marco

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 26 aprile 2010.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA PER GLI ESERCIZI 2007 E 2008

S O M M A R I O

Premessa *Pag.* 13

1. Quadro normativo di riferimento » 14
2. Organi di amministrazione e di controllo » 16
3. Personale » 20
 - 3.1. Pianta organica e consistenza del personale » 20
 - 3.2. Costo del personale » 20
4. Incarichi di studio e consulenza » 22
5. Pianificazione e programmazione » 23
 - 5.1. Piano regolatore » 23
 - 5.2. Programma triennale delle opere » 24
6. Attività » 26
 - 6.1. Attività promozionale » 26
 - 6.2. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione » 26
 - 6.3. Attività autorizzatoria e gestione del demanio marittimo » 29
 - 6.4. Traffico portuale » 31
7. Gestione finanziaria e patrimoniale » 32
 - 7.1. Dati significativi della gestione » 32
 - 7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate » 33
 - 7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui . » 40
 - 7.4. Il conto economico » 45
 - 7.5. La situazione patrimoniale » 50
8. Considerazioni conclusive » 56

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'art. 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa agli anni 2007 e 2008 dell'Autorità portuale di Augusta, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, redatto congiuntamente per tutte le 25 Autorità portuali e relativo all'esercizio 2006, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 87/2009 dell'11/22 dicembre 2009 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 158.

1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Augusta si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla legge n. 84 del 28 gennaio 1994 ed è stata istituita con DPR del 12 aprile 2001.

Il quadro normativo di riferimento, costituito dalla legge 84/1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché da altre disposizioni di interesse per il sistema portuale, è stato illustrato nelle precedenti relazioni; in particolare, la relazione sull'esercizio 2006 si è soffermata sulle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e sui provvedimenti attuativi predisposti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel rinviare a tali atti, si fa ora presente che la disposizione di cui all'art. 22, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente limitazioni della spesa per consumi intermedi e versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma risultante è stata abrogata dall'art. 2, comma 625 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). Nel 2007 non sussiste pertanto il limite suddetto né il conseguente obbligo di versamento all'Erario della somma risultante dalla riduzione.

Permangono invece, anche per il 2007, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e delle relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248), relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonchè alle spese relative alle autovetture.

Permane altresì l'obbligo di riduzione del 10% previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza riconosciuti.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopra citata, alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni e delle tasse di ancoraggio di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

Con la medesima norma sono stati per contro soppressi gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. B) della legge n. 84 del 1994.

Giova infine ricordare l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro, ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80: per quanto attiene all'esercizio 2007, la disposizione deve peraltro ritenersi superata dalla già citata legge finanziaria per il 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006.

Per completezza di informazione si ricorda che con DPR 28 maggio 2009, n. 107, come già riferito nella precedente relazione, è stato adottato il regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, di cui è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011.

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha peraltro differito al 1° gennaio 2012 la decorrenza di tale adeguamento.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

La legge ha stabilito che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, debba operare una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

2. Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art.7 della legge n.84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli organi dell'Autorità portuale esaminata, nonché alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Per ciò che concerne l'entità dei compensi previsti per gli organi di amministrazione e di controllo, in entrambi gli esercizi 2007 e 2008 è stata operata la riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il Presidente

Il mandato del Presidente dell'Autorità portuale di Augusta in carica nel 2007 è scaduto il 9 ottobre dello stesso anno; con decreto del 23 novembre 2007 è stato nominato un Commissario fino alla nomina del nuovo Presidente, intervenuta con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 settembre 2009, dopo un periodo di commissariamento durato, quindi, quasi due anni. La nomina del nuovo Presidente decorre dalla data di notifica del decreto, avvenuta il 6 ottobre 2009.

Al Commissario è stato riconosciuto, per tutta la durata dell'incarico, un trattamento economico di 134.580 euro lordi, pari all'ottanta per cento del trattamento previsto per i Presidenti delle Autorità portuali, di cui al decreto ministeriale 31 marzo 2003, diminuito del 10% per effetto delle disposizioni della legge finanziaria 2006.

Al nuovo Presidente è stato attribuito un trattamento economico di 186.917 euro lordi, calcolato in base ai criteri stabiliti dal D.M. 31 marzo 2003, aumentato del 10% in quanto residente in località diversa dalla sede dell'Autorità portuale, per un totale di euro 205.609.